DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 gennaio 2020.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/ UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE:

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;

Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della di- l n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

rettiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»;

Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;

Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE;

Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;

Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;

Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE, provvedendo, a tal 2019/169/UE, fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014,



a) La voce 7, lettera c) - II è sostituita dalla seguente:

· /_		,	
Ī	«7 c)-II	Piombo nella ceramica	Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci
		dielettrica in condensatori per	7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato.
		una tensione nominale di 125 V	Scade il:
		CA o 250 V CC o superiore	- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per
		_	la categoria 10;
			- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi
			i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli
			strumenti di monitoraggio e controllo
			industriali;
			- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-
			diagnostici in vitro della categoria 8;
			- 21 luglio 2024 per gli strumenti di
			monitoraggio e controllo industriali della
			categoria 9, e per la categoria 11».

b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:

<u> </u>	La vocc 7, lettera ej-1 v e sostituita dana seguente.		
	«7 c)-IV	Piombo in materiali ceramici	Scade il:
		dielettrici PZT di condensatori	- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per
		appartenenti a circuiti integrati	la categoria 10;
		o semiconduttori discreti	- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i
			dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli
			strumenti di monitoraggio e controllo
			industriali;
			- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-
			diagnostici in vitro della categoria 8;
			- 21 luglio 2024 per gli strumenti di
			monitoraggio e controllo industriali della
L			categoria 9, e per la categoria 11».

c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:

«8 b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
8 b)-I	Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:	Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

- interruttori a corrente alternata per:
- un'intensità di 6 A e più e una
tensione 250 V CA e più; oppure
- un'intensità di 12 A e più e una
tensione di 125 V CA e più;
- interruttori a corrente continua per
un'intensità di 20 A e più e una
tensione di 18 V CC e più; e
- interruttori da usare con una
frequenza della tensione di
alimentazione ≥ 200 Hz

<u>) La voce 1:</u>	5 è sostituita dalla seguente:	
«15	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
15 a)	Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: - un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori; - una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; - package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:

) La vocc 2	e sostituita dalla seguente.	
«21	Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodicocalcico	Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
21 a)	Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b)	Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021
21 b)	Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:

.,, , , , , , , ,	e sostituita dana seguente.	
«29	Piombo legato nel vetro cristallo quale	Scade il:
	definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3, e	- 21 luglio 2021 per le categorie
	4) della direttiva 69/493/CEE del	da 1 a 7 e per la categoria 10;
	Consiglio (*)	- 21 luglio 2021 per le categorie 8
		e 9 esclusi i dispositivi medico-
		diagnostici in vitro e gli
		strumenti di monitoraggio e
		controllo industriali;
		- 21 luglio 2023 per i dispositivi
		medico-diagnostici in vitro della
		categoria 8;
		- 21 luglio 2024 per gli strumenti
		di monitoraggio e controllo
		industriali della categoria 9, e
		per la categoria 11».
(*) Diretti	iva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dic	cembre 1969, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). »		

g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:

« .	32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo	Scade il:
		realizzato in miscela vetrificabile (seal	- 21 luglio 2021 per le categorie
		frit) utilizzato per realizzare le finestre per	da 1 a 7 e per la categoria 10;
		determinati tubi laser ad argon e kripton	- 21 luglio 2021 per le categorie 8
		• .	e 9 esclusi i dispositivi medico-

		diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
) La voce 37	è sostituita dalla seguente:	
« 37	Piombo nello strato di rivestimento di	Scade il:
	diodi ad alta tensione sulla base di un	- 21 luglio 2021 per le categorie

h)_

« 37	Piombo nello strato di rivestimento di	Scade il:
	diodi ad alta tensione sulla base di un	- 21 luglio 2021 per le categorie
	corpo in vetro allo zinco-borato	da 1 a 7 e per la categoria 10;
		- 21 luglio 2021 per le categorie 8
		e 9 esclusi i dispositivi medico-
		diagnostici in vitro e gli
		strumenti di monitoraggio e
		controllo industriali;
		- 21 luglio 2023 per i dispositivi
		medico-diagnostici in vitro della
		categoria 8;
		- 21 luglio 2024 per gli strumenti
		di monitoraggio e controllo
		industriali della categoria 9, e
		per la categoria 11».

i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

1)	La voce 18	b) e sostituita dana seguente:	
1)	«18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all' 1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb)	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medicodiagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo
	18 b)-I	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all' 1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia	industriali della categoria 9, e per la categoria 11. Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. »

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 293

20A01280

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 gennaio 2020.

Individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di trentacinque dirigenti di Istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto in particolare l'art. 1, commi 308 e 309, della predetta legge n. 145 del 2018, che prevede, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, che il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale; che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le predette assunzioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonché gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»;

Visti in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera *b*) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonché l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», ed in particolare l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con modalità semplificate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;